

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'

ai sensi dell'art.20 D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto MASSIMO PORCIANI

C.F. PRC

Nato a

Il

residente in

con riferimento alla carica di COMPONENTE GIUNTA NAZIONALE

in CIP – Comitato Italiano Paralimpico - (P.I. 14649011005), con sede in via Flaminia, 830 - 00191 - Roma (Italia)

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, con particolare riguardo agli artt. 20 e 21,

- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrative e penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza richiamate o previste dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 (di seguito **"Decreto"**) e in particolare:

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità previste dall'art. 3, del Decreto – *"Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"* (vedasi Appendice normativa, sub All. A);
- di non trovarsi nella causa di inconferibilità prevista dall'art. 4, del Decreto – *"Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati", relativamente allo svolgimento di incarichi o cariche in enti di diritto privato o allo svolgimento di attività professionali in proprio, nei due anni precedenti, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico* (vedasi Appendice normativa, sub. All. A);
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto – *"Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali", relativamente allo svolgimento di attività professionali in proprio regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico* (vedasi Appendice normativa, sub All. A);
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 11, comma 1, del Decreto – *"Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"* (vedasi Appendice normativa, sub All. A);
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 12 del Decreto – *"Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali,*

regionali e locali” (vedasi Appendice normativa, *sub* All. A); di non essere titolare di cariche di governo ai sensi della L. n. 215 del 20.07.2004, e di non rivestire incarichi come componente in organo politico di livello nazionale ai sensi dell’art. 6 del Decreto;

- di aver acquisito e di disporre, ove necessarie, delle eventuali autorizzazioni previste dall’art. 53, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e di non trovarsi nelle cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza previste nel medesimo art. 53, con particolare riguardo al comma 16-ter (vedasi Appendice normativa, *sub* All. A);
- l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità o di incompatibilità o di decadenza previste dallo Statuto del CIP;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico e che la stessa sarà pubblicata nel sito dell’ente che ha conferito l’incarico, come previsto dall’art. 20 del Decreto (vedasi Appendice normativa, *sub* All. A);
- di essere a conoscenza che i dati dichiarati nell’All. B (Sezioni A, B e C) di cui alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e la dichiarazione dei redditi forniti saranno pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’ente che ha conferito l’incarico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 per tutto il tempo in esso previsto (vedasi Appendice normativa, *sub* All. A);
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come da informativa all’All. C, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione e quella di cui all’All. B vengono rese;

inoltre

si impegna

a rendere analoga dichiarazione con riguardo all’insussistenza di cause di incompatibilità con cadenza annuale ai sensi dell’art. 20 del Decreto e a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute modifiche a tutto quanto dichiarato nella presente dichiarazione o eventuali sopravvenute cause di sospensione dall’incarico o eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

11 luglio 2025
luogo e data

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

APPENDICE NORMATIVA

Si riportano per comodità alcune previsioni senza pretesa di esaustività

D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è prevista la revoca degli eventuali benefici già erogati, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'atto di dichiarazione della decadenza. Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

D.LGS. N. 39/2013

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 6. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali.

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima

Art. 20. Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

D.Lgs. 165/2001

Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1 - 1-bis - 2 - 3 - 3-bis - 4 - 5 - 6 - 7 - 7-bis - 8. *Omissis*

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. (...)

11.-12-13-14-15-16 - 16-bis - 16-ter. *Omissis*

D.LGS. N. 33/2013

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio, 2016, n. 97)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta il servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (...). L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. *omissis*

1-quinquies. *omissis*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detto termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33

contenente *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto MASSIMO PORCIANI

C.F. PRC

Nato a

Il

residente in

con riferimento alla carica di COMPONENTE GIUNTA NAZIONALE

in CIP – Comitato Italiano Paralimpico - (P.I. 14649011005), con sede in via Flaminia, 830 - 00191 - Roma (Italia)

- sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrativi e penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA**SEZIONE A)**

**DICHIARAZIONI RELATIVE A CARICHE IN ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI
ED INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA**

1. di ricoprire le seguenti cariche, presso altri enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d) D.Lgs. 33/2013):

Ente pubblico o privato	Carica ricoperta	Compensi complessivi
PROMOGEST SNC	AMMINISTRATORE	NESSUN COMPENSO
SMART BUSINESS EMPOWERING STL	PRESIDENTE CDA	NESSUN COMPENSO
ALICE SRL	AMMINISTRATORE UNICO	NESSUN COMPENSO
FONDAZIONE BANCA CENTRO	VICEPRESIDENTE	€. 500 ANNUI
CARVING SRL	AMMINISTRATORE UNICO	€. 6.000 ANNUI
ARTISTIC CARVING SRL	AMMINISTRATORE UNICO	€. 6.000 ANNUI

In caso di risposta negativa barrare la tabella

2. di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e) D.Lgs. 33/2013):

Ente conferente	Incarico ricoperto	Compensi complessivi
-----	-----	-----

In caso di risposta negativa barrare la tabella

* * * * *

SEZIONE B)

DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ART. 14, C. 1, LETT. F) DEL D.LGS. 33/2013

in rapporto alle ultime dichiarazioni relative alla propria situazione patrimoniale, presentate e pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'ente:

☒ che non sono intervenute variazioni;

☐ che sono intervenute le seguenti variazioni:

Infine,

- preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero,
- e
- si impegna a comunicare le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico.

Il dichiarante afferma, sul proprio onore, che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

_____, 11 luglio 2025

Luogo e data

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

_____ 1

SEZIONE C)

**DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI RELATIVE AL CONIUGE NON SEPARATO ED AI PARENTI ENTRO IL
SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 14, C. 1, LETT. F) DEL D.LGS. 33/2013**

☐ la dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali sono rilasciate, con autonoma attestazione, anche da parte del proprio coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, i quali depositano anche la propria ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche; per esse dichiara di essere conoscenza che a dette dichiarazioni non si applica l'art. 7 del D.Lgs. 33/2013;

ovvero

☒ il proprio coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non hanno prestato il loro consenso a rendere la dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali né a fornire la propria ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Alla presente dichiarazione il dichiarante allega:

- *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Il dichiarante afferma, sul proprio onore, che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

_____, 11 luglio 2025
Luogo e data

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

INFORMATIVA**ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)**

Gentile Signore/a,

La informiamo che il CIP – Comitato Italiano Paralimpico (di seguito “l’Ente”), con sede in Roma, via Flaminia 830, 000191, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti nell’ambito della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dell’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e, segnatamente:

- a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale/P.IVA, residenza);
- b) Dati professionali (curriculum vitae, carica/incarico)
- c) Dati reddituali e patrimoniali.

1. Base giuridica e finalità del trattamento.

Il trattamento dei Suoi dati è fondato sull’obbligo legale cui è tenuto l’Ente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ed è finalizzato all’attuazione dei relativi adempimenti normativi.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, con misure idonee a garantire la sicurezza dei dati personali, volte ad evitarne l’accesso non autorizzato, la perdita o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del GDPR.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra non consentirà la collaborazione con lo scrivente Ente.

4. Ambito di comunicazione dei dati

4.1 I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini legge. e alla società Sport e salute S.p.A.

4.2 Inoltre, i Suoi dati saranno comunicati o ne potranno, comunque, venire a conoscenza, eventuali Responsabili del Trattamento.

4.3 I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi della citata normativa.

5. Trasferimento dei dati all’estero.

5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. Oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea.

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra-UE.

6. Periodo di conservazione dei dati

6.1 I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati conseguiti e, comunque, non oltre i termini di legge.

6.2 La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Diritti dell’interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento o mail all’indirizzo dpocip@pec.comitatoparalimpico.it

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.